

Dante e Diritto

Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,
GIORGIO SPEDICATO



4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyĭn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto
Un cammino tra storia e attualità

a cura di
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE I.
DANTE, IL SUO TEMPO E LA FEDE

ANTONELLO DE OTO

FELICITÀ TERRENA E FELICITÀ ETERNA:
DANTE E IL FATTORE RELIGIOSO NEL
PRISMA DEL DIRITTO*

Abstract: L'analisi verte sul '*point of view*' di Dante in merito al raggiungimento delle due felicità a cui in partenza aspira l'uomo: quella terrena e quella eterna. L'indagine dunque, necessariamente, prende in considerazione l'elemento religioso calato nella quotidianità e filtrato alla luce dello '*ius dantesco*'. Si evidenzia così un aspetto di diritto ecclesiastico 'verticale' attinente alle osservazioni dell'Alighieri in materia di modelli di relazione Stato-Chiesa in età medievale e parallelamente una questione che oggi definiremmo di diritto ecclesiastico 'orizzontale' riguardante il Sommo Poeta in qualità di esploratore della condizione umana legata alla centralità dell'individuo nel suo eterno e difficile rapporto con Dio. Una questione che nel cono interpretativo del letterato diviene ricerca costante della propria identità e di una felicità, sia privata sia pubblica. Concetto, nell'analisi dantesca, necessariamente aperto alla vita e all'utilizzo di giustizia e ragione ma che deve anche saper rispondere all'anima e alle necessità dell'ultramondano. Una felicità capace così di manifestarsi tra terra e cielo, fra trono ed altare.

Parole-chiave: Dante, felicità, religione, diritto ecclesiastico.

Earthly happiness and eternal happiness: Dante and the religious element in the prism of law. The analysis focuses on Dante's '*point of view*' as far as the achievement of the two happiness to which man initially aims for: earthly and eternal. The investigation therefore necessarily takes into consideration the religious element in everyday life and filtered in the light of Dante's law ('*ius dantesco*'). This highlights an aspect of 'vertical' Ecclesiastical Law relating to Alighieri's observations on models of State-Church relations in the Middle Ages and, at the same time, a question that today we would define as 'horizontal' Ecclesiastical Law concerning the Supreme Poet as an explorer of the human condition, linked to the centrality of the individual in his eternal and difficult relationship with God. A question that in the cone of interpretation of the man of letters becomes a constant search for his own identity and happiness, both private and public. A concept, in Dante's analysis, necessarily open to life and the use of justice and reason, but which must also be able to respond to the soul and the needs of the otherworldly. A happiness thus capable of manifesting itself between earth and sky, between throne and altar.

Key words: Dante, happiness, religion, Ecclesiastical Law.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. Premessa

Nell'ultimo capitolo della *Monarchia*, Dante, indubbiamente invelenito da *'iuristae praesumptuosi'* da lui severamente accusati di occuparsi solo dello studio delle decretali in danno della Sacra Scrittura¹, si esprime con chiarezza sull'assunto che la beatitudine della vita terrena è ottenibile agendo in accordo con le virtù acquisite, morali ed intellettuali, mentre la beatitudine ultramondana implicherebbe il possesso delle virtù teologali: alla prima, secondo questo schema, condurrebbe l'imperatore, alla seconda il sommo pontefice². Detta teoria si nutre, alla base, della decisiva funzione dell'Impero³ ma anche della consapevolezza della necessità di una doppia guida verso la felicità.

L'Impero, tenendo a freno con lo strumento del diritto la naturale tendenza a corrompersi dei sudditi – e qui pesa ancora la concezione più larga e alta, rispetto alla rigorosa impostazione dei testi giustinianeî che Dante ha del diritto inteso come proporzione, come equilibrio, ostativo alla corruzione⁴ – costituirebbe un limite ta-

¹ Polemica sottolineata da P. FEDELE, *Dante e il concetto di diritto*, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 449, che rileva come «abbiamo, dunque, in Dante non solo una rappresentazione del diritto tutta permeata e pervasa dall'idea del diritto divino e naturale, una rappresentazione dalla quale si erano allontanati i canonisti del tempo».

² L'autorità dell'Impero, in questa visione, sarebbe relegata alla sfera del diritto naturale. In tal senso C. DI FONZO, *Dante tra diritto, letteratura e politica*, in *Forum Italicum*, 2007, p. 14.

³ Anche se Dante matura una visione di Impero che si avvicina più ad una sorta di confederazione di Stati che ad una struttura monarchica per così dire classica ma quando vede che lo scollamento delle Nazioni d'Europa diviene massimo, lo involve a sorpresa una voglia di *dux* o, per essere più precisi nel categorizzare, il desiderio di una unità di comando; cfr. B. NARDI, *Il concetto dell'Impero nello svolgimento del pensiero dantesco*, in *Id.*, *Saggi di filosofia dantesca*, Società anonima editrice Dante Alighieri, Milano, 1930, pp. 256-257, e J. SCOTT, *Il mito dell'Imperatore negli scritti danteschi*, in *Dante, mito e poesia. Atti del II seminario dantesco internazionale*, a cura di M. PICONE, T. CRIVELLI, Franco Cesati Editore, Firenze, 1999, pp. 89-105.

⁴ Vedi A. SOLMI, *Il pensiero politico di Dante*, La Voce, Firenze, 1922, p. 233 ss.

le da consentire ad umani dotati soltanto di virtù acquisite di non privarsi *ab origine* della possibilità della felicità celeste. Essi, malgrado i danni conseguenti al peccato originale, risultano così comunque in grado di evitare di rimanere prigionieri della cupidigia⁵ e violare la legge etica naturale. Nella *Monarchia* leggiamo anche come la felicità terrena «in operatione proprie virtutis consistit», «per paradisum terrestrem figuratur» (III, XVI, 7)⁶ marcando così una certa autosufficienza dell'umano agire, del libero arbitrio caro al Sommo, pur rifuggendo ogni forma di superbia come Boccaccio aveva già indicato nel suo *De casibus virorum et feminarum illustrium*⁷. Non dobbiamo poi dimenticare come la doppia crisi della Chiesa e dell'Impero, gli eccessi dei Papi dell'epoca e l'assenza di una vera autorità civile, mettevano a quel tempo complessivamente in crisi l'intero sistema politico-normativo⁸. Allora meglio, dato lo stato delle cose, appariva consegnarsi, per il perseguimento dei 'due fini', al disegno provvidenziale, *in primis* nell'ordine della Natura, dietro la guida di Virgilio e *in secundis* nella Grazia, con la guida di Beatrice⁹.

Appare però impossibile, per la sola ragione, senza l'aiuto dell'ultramondano, resistere alle tentazioni del regno terrestre, ed è inevitabile così peccare mortalmente con annesse problematiche relative al pentimento¹⁰, ma per il Sommo tale ausilio può prendere anche l'aspetto della *communitas* organizzata, di quello che con classificazione successiva all'epoca in cui operava l'Alighieri chiameremmo oggi Stato, per cui anche l'uomo dalla natura «macchiata *in re ipsa*» può, una volta soggetto alla legge giusta, evitare di peccare. La

⁵ Vedi P. FEDELE, *op. cit.*, p. 455, che rileva come: «la miseria terrena ha per Dante nella cupidigia il suo aspetto più significativo».

⁶ Cfr. N. FOSCA, *Beatitudine terrena e paradiso terrestre*, in www.princeton.edu (17 gennaio 2012).

⁷ I.F. WALTHER, N. WOLF, *Codices illustres*, Taschen, Köln, 2018, p. 289.

⁸ In tal senso J. STEINBERG, *Dante e i confini del diritto*, Viella, Roma, 2016, pp. 1-227.

⁹ Cfr. N. FOSCA, *op. cit.*, p. 1.

¹⁰ Per approfondimenti sul tema vedi M. LUCARELLI, *Interazioni tra penitenza dell'agens e palinodia dell'auctor. Note sul pentimento nella Commedia*, in *Revue des études dantesques*, 2020, pp. 119-141.

soggezione della ragione a Dio è così ora sostituita dalla soggezione del cittadino allo Stato-Impero con buona pace di parte dei dantisti¹¹. Questo schema per così dire ‘preventivo’ opera per detta specifica situazione ma se invece ricadiamo nell’ipotesi di «un peccatore, ‘convertito’ non a Dio ma» per usare un linguaggio agostiniano «al *bonum commutabile*¹², non può più compiere quanto la sua natura gli consentirebbe di fare, nel senso che, se prima della Caduta la grazia si limitava a dare continuità alle azioni naturali dell’uomo, dopo la Caduta è richiesto un intervento straordinario (misericordioso) di Dio: solo in tal maniera è possibile recuperare il controllo razionale sulle passioni»¹³.

2. *Vita pubblica, doveri del passaggio terreno e disegno divino: due fini, due poteri?*

Dante, distinguendo il diritto dalla morale, marchio di fabbrica dello ‘*ius dantesco*’¹⁴ e concetto assente nella *iustitia* scolastica, non era insensibile e lontano dalla concezione di un diritto che avesse una dimensione sociale, sublimando e illuminando «con la luce del suo genio» i più sottili distinguo dei giuristi puri¹⁵. Ma se qualcuno, per un momento, avesse per ipotesi e sommariamente confuso la separazione concettuale tra diritto e morale – che non vuol di-

¹¹ Si pensi in tal senso alla lettura fornita da C.S. SINGLETON, *La poesia della Divina Commedia*, il Mulino, Bologna, 1978, *passim*.

¹² Cfr. D. MOWBRAY, *Conversio ad bonum commutabile: Augustinian language of “conversion” in medieval theology*, Brepols, London, 2000, pp. 1-346.

¹³ N. FOSCA, *op. cit.*, p. 3.

¹⁴ In realtà molti nel corso del tempo si sono pronunciati sul tema, alcuni negando rapporti strutturali tra Dante e la scienza giuridica mentre altri, in totale contrapposizione con questa lettura delle cose, hanno invece sostenuto che il Sommo si sia formato nell’arte del diritto a Bologna; cfr. C. RICCI, *Dante allo studio di Bologna*, in *Nuova antologia di lettere, scienze e arti*, 1891, p. 297 ss. e p. 316.

¹⁵ Cfr. F. RUFFINI, *Dante e il protervo decretalista innominato* (Monarchia, III, III, 10), in *Scritti giuridici minori*, II, *Scritti giuridici vari*, scelti e ordinati da M. FALCO, A.C. JEMOLO, E. RUFFINI, Giuffrè, Milano, 1936, p. 432.

re impossibilità di interferenza, altrimenti l'ordinamento dantesco dell'inferno non potrebbe essere – in una presunta volontà di far a meno di una visione morale e spirituale nel suo progetto politico, sarebbe in grave errore¹⁶. L'ideale evangelico perseguito da Dante appare molto vicino alla visione francescana della vita¹⁷ e a quel concetto di alterità inteso come rapporto interindividuale che ne caratterizza la giuridicità¹⁸, «cioè la cosiddetta intersubiettività o bilateralità, la quale, per essere legata alla cosiddetta exteriorità del diritto, vale a distinguere il diritto dalla morale»¹⁹. Anche l'inizio della stessa *Monarchia* contiene in evidenza il principio etico fondamentale che muove la sua opera come appello alla solidarietà e alla responsabilità universale degli uomini. Nel cuore di ogni individuo è iscritto un amore per la verità che impone loro il dovere di lavorare per coloro che verranno, così come a loro volta hanno tratto nutrimento dalla fatica di coloro che li hanno preceduti. È questione di giustizia, un'idea di giustizia che affonda le sue radici nell'amore e nella carità²⁰. Chi poi sia stato, come lo stesso Dante, istruito nelle dottrine concernenti la vita pubblica per non essere accusato di sotterrare il talento deve far fruttificare le sue conoscenze e, per essere di pubblica utilità, non deve ripetere cose già note ma deve cercare di scoprire verità nuove, mai prima tentate. Dante, lungi dal

¹⁶ Giova qui ricordare come Dante «ghibellin fuggiasco» rimane in ultima istanza un esule, che porta quindi nel suo cuore l'amarezza dell'esilio e che finisce per abbracciare «tutte le vicissitudini umane e persino l'intero cosmo nella sua Commedia»; vedi C. DI FONZO, *Dante e la tradizione giuridica*, Carocci, Roma, 2016, p. 23.

¹⁷ Cfr. G. MAGIO, *Il mondo di Dante e la povertà evangelica*, Cedam, Padova, 2018, *passim*. Più in generale sul tema cristianesimo e povertà in ottica normativa v. G. BONI, *Chiesa e povertà. Una prospettiva giuridica*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2006, pp. 1-118.

¹⁸ Vedi L. TERRUSI, «Onde convenne legge per fren porre». *Dante e il diritto*, Cacucci, Bari, 2021, *passim*.

¹⁹ Così P. FEDELE, *op. cit.*, p. 449, nonché G. DEL VECCHIO, *Giustizia e diritto*, in ID., *Studi sul diritto*, Giuffrè, Milano, 1958, p. 25.

²⁰ Vedi D. BIANCHINI JESURUM, *Dante giurista? Sondaggi nella Divina Commedia*, Giappichelli, Torino, 2014, *passim*, nonché G. URSINO, *La giustizia nel poema di Dante*, a cura del COMITATO DI ROMA DELLA SOCIETÀ "DANTE ALIGHIERI", Arte Della Stampa, Roma, 1955, p. 32.

pronunciare solo austere condanne moralistiche della società fiorentina, così come troppo semplicisticamente è stato detto per lungo tempo²¹, ci richiama invece, in maniera più immediata, ai doveri del passaggio terreno che sono preparatori ad una felicità più alta se letta nel cono d'ombra dell'impegno civile, in definitiva una felicità legata all'idea di virtù come già Platone ebbe, tempo prima, modo di sottolineare²². Sembra non esservi nel pensiero del Sommo possibile felicità privata senza una dimensione, seppur minima e in base ai talenti, di impegno pubblico 'benedetto' dalla dimensione confessionale. Anche la pietà in Dante è misura rivolta al bene pubblico e alla categoria generale della difesa della dignità dell'uomo: non si tratta di semplice compassione per il destino dei peccatori ma di vero turbamento per le terribili conseguenze dei loro peccati, tormento che egli provava «nell'assistere a quell'indecroso stravolgimento della nobile immagine dell'uomo»²³.

La visione profetica narrata nel viaggio dantesco rinnova e sottopone a revisione aspetti rilevanti del precedente pensiero, ma ne rimane in continuità per il suo scopo essenziale, quello di far conoscere quali siano i provvidenziali disegni divini perché si possa realizzare il necessario rinnovamento, non solo religioso, ma anche morale e politico dell'intera umanità²⁴. Mentre, infatti, nel *Convivio* e nella *Monarchia* viene pervicacemente difesa la marcata distinzione, se non separazione, dei due fini e dei due poteri, nella *Commedia* Dante sembra decisamente rifarsi ad un modello più adatto

²¹ Vedi sul punto le riflessioni di O. CAPITANI, *Dante e la società comunale*, in *La Cultura*, 2013, pp. 217-235.

²² Per tutti, J. ANNAS, *Platonic ethics, old and new*, Ithaca, London, 1999, *passim*.

²³ N. SAPEGNO, *Commento al verso 25 del canto XX dell'Inferno*, in *La Divina Commedia*, a cura di ID., La Nuova Italia, Milano, 2004, p. 227.

²⁴ In definitiva null'altro che la ricerca del miglior ordine politico. A tal proposito ci ricorda parte della dottrina come il pensatore, e quello politico in specie, non sia *'une machine à penser'* ma «in primo luogo, un uomo, per cui la genesi dei suoi concetti e delle sue idee deve essere riscoperta nella sua esperienza vissuta». Così N. MATTEUCCI, *Alla ricerca dell'ordine politico. Da Machiavelli a Tocqueville*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 13.

al sentire dell'epoca ovvero quello che considera la felicità naturale come finalizzata alla beatitudine soprannaturale e il potere imperiale legato in via subordinata – e vedremo in che termini – al potere soprannaturale.

3. *Le forme della felicità e i rapporti tra i poteri: reverentia non subordinazione*

«Luce intellettuale, piena d'amore; / amore di vero ben, pien di letizia; letizia / che trascende ogni dolzore» (*Par.*, XXX, vv. 40-42): così le anime beate esprimono la loro felicità nel paradiso di Dante. Certo la felicità è un concetto umano, è il sentirsi soddisfatti del proprio percorso, in definitiva ha a che vedere con il concetto di realizzazione del sé e di un riconoscimento sociale, mentre i contemplanti raggiungono la felicità con la letizia intellettuale che non abbisogna di conferme esterne²⁵. Nel *Convivio* e nella *Monarchia*, si appalesano invece ben tre forme di felicità, che Dante pensa tra terra e cielo: due per questa esistenza e una per la futura vita ultramontana, nella quale giungerà perfettamente a maturazione quella contemplazione che in questa esperienza terrena è soltanto principia²⁶. Detto assetto diventa centrale anche per capire aspetti rilevanti delle dispute medievali sul complicato rapporto di qualificazione dei due poteri, quello temporale e quello spirituale. In particolare, serve a comprendere il senso della celebre conclusione della *Monarchia*, in cui Dante sembra non seguire le tesi pregresse, ovvero pare non perseguire più con convinzione una marcata separazione dell'agire del principe dal volere del *pontifex*. In definitiva il problema rimane, però solo apparente. Il potere imperiale resta nella concezione dell'Alighieri del tutto autonomo nell'agire per il perseguimento

²⁵ Cfr. M. ORLANDI, *Un uomo in cammino. Breve viaggio nella vita e nelle opere di Dante Alighieri*, Scramasax, Firenze, 2004, pp. 1-160.

²⁶ Così I. SCIUTO, *Etica e politica nel pensiero di Dante*, in *Etica & Politica* (www2.units.it/etica/), n. 2 del 2002.

dei suoi obiettivi e governa per mezzo della legge²⁷, permane in capo ad esso solo l'onere di riconoscere la *dignitas* del potere spirituale²⁸, rapportandosi però in maniera non irriverente, ovvero non esercitando la protervia umana del potere politico che non desideri mediare le sue azioni nemmeno in una logica futura e ultramondana. In definitiva mostrando, come fa ad esempio il figlio con il padre, la giusta *reverentia* dovuta nella situazione data. Termine *reverentia* che però, è bene sottolinearlo, non vuol dunque dire impossibilità *ab origine* di mostrare calibrato dissenso e che va contestualizzato, calato nel concreto dei rapporti Stato-Chiesa e nel perseguimento congiunto di quella doppia condizione di felicità²⁹, come chiarisce il quarto trattato del *Convivio* che ne consente un corretto utilizzo:

«sarebbe perciò contraddittorio usare un atteggiamento di ‘reverenza’ dove fosse richiesta la ‘non reverenza’, perché l’apparente reverenza sarebbe in realtà irriverente. Anche nella *Commedia* si può vedere come Dante mantenga la sua “reverenza delle somme chiavi”, nonostante la violenta invettiva contro il papa simoniaco Nicolò III:

“E se non fosse ch’ancor lo mi vieta
la reverenza delle somme chiavi
che tu tenesti nella vita lieta,
io userei parole ancor più gravi”
(*Inf.*, XIX, vv. 100-103).

²⁷ Cfr. M. GALDI, *Dante, Aristotele e il governo ideale*, in *Cultura e diritti*, 2019, 2-3, pp. 103-138.

²⁸ Sul punto interessante la disamina di G. FALSITTA, *Giustizia distributiva, principio di proporzionalità e federalismo nell’opera di Dante Alighieri*, in *Rivista di diritto tributario*, 2011, in particolare pp. 5-6.

²⁹ Anche l’attuale pontefice Francesco, nella Lettera Apostolica *Candor lucis aeternae*, pubblicata in occasione del settimo centenario della morte del Sommo Poeta, non ha mancato di sottolineare come l’Alighieri fosse, non un nemico dell’*Ecclesia*, bensì un profeta di speranza e un testimone del desiderio di felicità proiettata nell’insondabile. Vedi *Il Papa: Dante aiuta nelle “selve oscure” della vita*, consultabile all’indirizzo <https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesil-papa-dante-aiuta-nelle-selve-oscuere-della-vita-449737.html>.

Anche senza giungere, dunque, a sospettare che la conclusione della *Monarchia* sia “una tardiva aggiunta” [...] si può dire che la principale tesi della *Monarchia*, il suo coerente averroismo politico, rappresenta una clamorosa rottura con la prevalente tradizione politica medievale»³⁰.

L'uomo risulta al fine essere in sé stesso duplice e si pone come un orizzonte fra due polarità. Tra tutti gli esseri, soltanto l'uomo, avendo in sé una duplice natura, ha un duplice fine ed è pensato per il perseguimento di entrambe. Due felicità dunque, entrambe legittime agli occhi del Poeta che ragiona lungo un asse orizzontale di relazioni tra potere temporale e potere spirituale e che guarda ad una tradizione misericordiosa di ascendenza neoplatonica nel giudicare le azioni dell'uomo³¹. Dante vive anche, come un possibile limite, la gerarchia degli stessi poteri che, nel verticalizzare la partita, sembrano invece allontanarsi dagli assetti naturali, complicare la vita dell'uomo stesso che deve invece tenere la barra dritta sui fini ultimi, che sono, per loro essenza, naturalmente contigui e compenetrati. E così è giusto rilevare in tal senso come «per indicare le due felicità, quella terrena e quella eterna, in questo passo Dante non usa i termini *felicitas* e *beatitudo*, ma il medesimo termine *beatitudo*, per sottolineare probabilmente il valore assoluto dei due fini, ovvero il fatto che sono appunto non subordinati uno all'altro, ma in realtà coordinati»³².

4. *Conclusioni. L'atteggiamento 'laico' del pensiero dantesco: l'uomo come orizzonte tra due mondi*

Questa analisi in definitiva ha voluto per sommi capi richiamare i fondamentali indagati dal ‘*point of view*’ di Dante in merito all'elemento religioso calato soprattutto nella quotidianità della sua epoca. Innanzitutto, nel suo aspetto di diritto ecclesiastico ‘ver-

³⁰ I. SCIUTO, *op. cit.*, *passim*.

³¹ In tal senso D. CASTELLI, *L'errore rigorista e la 'fisica dell'anima' in una "Commedia" senza 'lex talionis'*, in *Studi danteschi*, 2013, pp. 154-195.

³² I. SCIUTO, *op. cit.*, p. 9.

ticale' che atteneva alle osservazioni del Sommo in materia di rapporti tra le alte parti, ovvero modelli politico-normativi di relazioni Stato-Chiesa³³ in un torno di tempo, il medioevo³⁴, strutturalmente complesso e giuridicamente affascinante³⁵. Anche se, questo aspetto del ragionamento viene sostanzialmente indagato per correlazione, in quanto funzionale al centro dell'indagine dantesca, che invece involve principalmente la sua natura di esploratore della condizione umana legata alla centralità dell'individuo nell'eterno e difficile rapporto con Dio. Un rapporto che, tradotto in regole, ne cesella la vita di ogni giorno. Questione che definiremmo oggi di diritto ecclesiastico 'orizzontale' nel cono interpretativo del letterato, che era ed è nei suoi scritti proiettato alla ricerca costante del sè e della propria felicità, un elemento che nell'analisi dell'Alighieri, è necessariamente aperto alla vita perché «vivere è ragione usare» ma concetto che deve anche saper rispondere alla 'luminosa' e positiva carica dell'amore³⁶, all'anima e alle dinamiche dell'ultramondano. Una felicità che al fondo di questa ricerca sembra davvero inverarsi tra terra e cielo, fra trono ed altare. Con l'uomo a farsi orizzonte e bilancia naturale di questa dualità.

Appare perciò inconferente ampliare la portata del concetto di laicità del pensiero etico-politico dantesco, che sembra dare più forza all'idea medievale dell'equilibrio tra i due poteri. Un equilibrio invero storicamente difficile anche per via del fardello originario della '*donatio Constantini*' che pesa dinnanzi agli occhi dell'Alighie-

³³ Cfr. P. BELLINI, *Repubblica sub Deo. Il primato del sacro nella esperienza giuridica dell'Europa preumanistica*, Le Monnier, Firenze, 1984, p. 112 ss., e G. LEZIROLI, *Stato e Chiesa. Per una storia del dualismo giurisdizionale cristiano*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 1-144.

³⁴ Si veda sul tema G. SERGI, *L'idea di Medioevo. Fra storia e senso comune*, Donzelli, Roma, 2005, pp. 1-111. Sulla realtà ecclesiastica al tempo, si veda A.M. RAPETTI, C. AZZARA, *La Chiesa nel medioevo*, il Mulino, Bologna, 2009, pp. 1-292, nonché C. AZZARA, *Il papato nel Medioevo*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 1-136.

³⁵ Vedi per tutti P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 2017, pp. X-265.

³⁶ In merito alla visione dell'amore 'luminosa' e positiva che innerva la poetica di Dante e in specie la *Commedia*, si veda M. MOCAN, *La trasparenza e il riflesso*, Bruno Mondadori, Milano, 2007, pp. 1-217.

ri come un macigno³⁷ e avvicina la sua critica radicale alle posizioni dei catari e dei seguaci dei poveri di Lione³⁸. La ‘laicità dantesca’ non è poi neanche riconducibile a categorie quali l’immanentismo e men che meno vicina ad una concezione di vita che contempra la strutturale assenza di Dio come vorrebbe l’ateismo. E non si tratta, al fondo, nemmeno «di un laicismo di tipo ereticale, volto a distruggere l’*auctoritas* della Chiesa e quindi a romperne l’unità: per Dante si tratta di negare l’abuso’ di questa necessaria, se mantenuta nei suoi giusti limiti e cioè con l’esclusione del potere *in temporalibus* [...] l’unità va certamente salvaguardata, non si deve lacerare la “tunica inconsutile” di Cristo»³⁹. La centralità della povertà evangelica nel pensiero di Dante⁴⁰ e nella sua pervicace non accettazione di quello che egli percepisce come un errore grave, ovvero che la Chiesa abbia acquisito – oggi sarebbe meglio dire avrebbe⁴¹ – beni temporali, è un punto non negoziabile. Questa intransigenza, che non deve intendersi come inimicizia nei confronti della comunità ecclesiastica o lontananza dalla fede⁴² ma che comunque ha fatto parlare di un Dante contiguo a comportamenti ereticali⁴³, si traduce in definitiva in una purezza escatologica di cui si circonda l’uomo esiliato e ferito, osservatore profondo dell’animo umano che teme e trema all’idea che il messaggio stupendo e puro del Cristo sia corrot-

³⁷ «Ahi, Costantin. di quanto mal fu madre, / non la tua conversion, ma quella dote / che da te prese il primo ricco padre» (*Inf.*, XIX, vv. 115-117).

³⁸ Cfr. B. NARDI, *La “donatio Constantini” e Dante*, in ID., *Nel mondo di Dante*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2012, pp. 131-136.

³⁹ Vedi I. SCIUTO, *op. cit.*

⁴⁰ Vedi G. MAGLIO, *Il mondo di Dante e la povertà evangelica*, Cedam, Padova, 2018, *passim*.

⁴¹ In merito alla falsità storica di questo documento vedi da ultimo G.M. VIAN, *La donazione di Costantino*, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 1-256.

⁴² Tema indagato di recente da autorevole dottrina, vedi G. DALLA TORRE, *La giustizia. Una dimensione della fede dantesca*, in *Archivio giuridico “Filippo Serafini”*, 2013, pp. 291-309.

⁴³ Argomento complesso e sfaccettato quello del rapporto fra Dante e l’eresia, esplorato con occhi nuovi e senza semplificazioni euristiche nella pregevole collana curata da M. VEGLIA, L. PAOLINI, R. PARMEGGIANI, *“Il mondo errante”. Dante fra letteratura, eresia e storia. Atti del Convegno Internazionale di studi danteschi (Bertinoro, 13-16 settembre 2010)*, CISAM, Spoleto, 2013, pp. 1-545.

to dall'umana cupidigia⁴⁴. E non lo aiuta a superare questo stato di cose l'idea che forse quella massa di beni possa venire utile al popolo di Dio. Un'intransigenza che si manifesta parimenti verso l'elemento statuale. Il pensiero dantesco appare così indubitabilmente laico nella sua accezione più pura, nel senso della 'neutralità chirurgica' dei comportamenti e dell'assenza di passaggi di beni a qualunque fine tra i due mondi, laicità così declinata che Dante vorrebbe operasse anche nei confronti del potere temporale. In via generale

«si può forse cogliere nel modo migliore lo spirito laico della Monarchia contrappoendo l'immagine dei "due soli" a quella tradizionale dei *duo luminaria magna*, sole e luna. Soltanto l'immagine dei due soli consente infatti di rappresentare simbolicamente in modo veramente adeguato l'idea politica fondamentale, per cui l'Impero non solo ha ricevuto la sua totale e universale *auctoritas* direttamente da Dio, senza mediazioni da cui attendere legittimità e cui perciò rendere conto, ma esercita inoltre il suo potere usando come strumento e guida soltanto i *phylosophica documenta*, cioè praticando le virtù morali e intellettuali (Mn III XV 8). Rappresentato come un sole, l'Impero non è titolare solo della mera *potestas*, ma anche della piena e intangibile *auctoritas*, come dimostra il comportamento, decisivo nella interpretazione dantesca, di Cristo che non solo non contesta "l'autorità" di Augusto e di Tiberio, ma anzi la riconosce e convalida»⁴⁵.

In ultima analisi «l'atteggiamento "laico" del pensiero dantesco si manifesta, essenzialmente, nel rivendicare come ultima istanza l'esigenza della più rigorosa razionalità, in relazione a entrambi i mondi nei cui confronti l'uomo si costituisce come "orizzonte"»⁴⁶.

⁴⁴ Ancora sul tema corruzione in Dante, cfr. M. SERIACOPI, *Il Canto XXVII del "Paradiso". La condanna della corruzione e la necessità di una "via alternativa"*, in *Studi danteschi*, 2015, pp. 49-77.

⁴⁵ E allora non si può non rilevare come «la 'forma' della Chiesa è infatti costituita dalla vita di Cristo, dalla sua parola e dalle sue azioni, da cui si ricava l'esplicito rifiuto del potere temporale: "Il mio regno non è di questo mondo" (Giov. 18, 36)». Così I. SCIUTO, *op. cit.*, p. 24.

⁴⁶ I. SCIUTO, *op. cit.*, p. 24.

In maniera brachilogica non si può non rilevare come Chiesa e Impero risultino in questa visione essere mezzi e non fini⁴⁷, appartenendo alla natura dell'uomo non in sé ma in quanto essa è decaduta dallo stato originario, in cui ontologicamente non v'era bisogno di tali istituzioni.

⁴⁷ Per ciò che attiene la natura e il rinsaldarsi nel tempo del potere temporale dei papi «esercitato sul territorio del cd. Stato della Chiesa durò, sia pure con alterne vicende, per circa un millennio, fino alla sua definitiva estinzione nel 1870. Tale potere temporale si consolidò in modo effettivo soltanto a partire dalla metà del sec. XV, quando, di fronte al sorgere degli Stati moderni, anche la Chiesa si costituì in '*Principatus civilis*' per garantirsi un proprio spazio vitale di azione e di indipendenza dalle Potenze secolari europee», così P. LILLO, *Sovranità politica e dimensione religiosa nei sistemi unionisti*, in *www.federalismi.it* (8 maggio 2019), p. 29. In maniera più ampia P. PRODI, *Il sovrano Pontefice*, il Mulino, Bologna, 2013, ult. ed., pp. 1-448.

GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

Gli autori

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOSI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i>	VII
---	-----

Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i>	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i>	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i>	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i>	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i>	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i>	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i>	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i>	135

Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo. 163

Elena Ferioli

La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale 199

Tommaso Bonetti

Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno. 217

Silvia Vida

Dante in Kelsen 229

Niccolò Lanzoni

La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia. 247

Pieralberto Mengozzi

Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi. 265

Parte III. Dante e la giustizia

Valerio Gigliotti <i>«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia e Giustizia.</i>	275
Silvia Nicodemo <i>Dante: il bene comune e la giustizia sociale</i>	303
Ludovica Chiussi Curzi <i>«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca nel diritto internazionale</i>	321
Marco Argentini <i>Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della responsabilità di proteggere?</i>	335
Alberto Albiani <i>Dante criminalista usque ad inferos?</i>	347
Attilio Nisco <i>Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia</i>	361
Matteo Leonida Mattheudakis <i>Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti tra responsabilità e pena.</i>	381

Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i>	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i>	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i>	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i>	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i>	459
<i>Gli autori</i>	477

Publicato nel mese
di settembre del 2022

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito
www.mucchieditore.it/animaperildiritto

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392